



Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 26.04.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 - COMPONENTI PEREQUATIVE ED INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO SMI.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:35, si è riunito il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri, notificati nei termini di legge.

Alla seconda convocazione in sessione ordinaria, all'appello nominale risultano:

| Cognome Nome | Presente / Assente |
|--------------------------------|---------------------------|
| Filippo Sturabotti | Presente |
| Ceccarelli Luca | Presente |
| Sturabotti Irene | Presente |
| Sturabotti Annalisa | Presente |
| Rinaldi Tommaso | Assente |
| Sturabotti Remo | Presente |
| Saccucci Emanuele | Presente |
| Pasquali Cristian | Presente |
| Malaspina Angela Anna | Presente |
| Gentile Gregorio | Assente |
| Razzauti Antonio Angelo | Assente |

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione Il Sig. Sturabotti Filippo nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale DR.SSA BARBARA PERSANO con funzioni di assistenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione.

Assessore esterno: Filippi Andrea senza diritto di voto:
Presente

I Consiglieri Sturabotti Annalisa, Saccucci Emanuele e Angela Malaspina Anna partecipano da remoto tramite piattaforma Googlemeet.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, introduce l'oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- n. 386/2023/R/RIF “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 1-6/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 ed elle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/r/RIF;
- **n. 133/2025/R/RIF dell’1/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”.**

Preso atto che l’*“Ente territorialmente competente”* è definito dall’ARERA, come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che nel caso del Comune di Vallinfreda, l’Ente di governo dell’Ambito non è stato costituito;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 smi, il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto altresì, quanto disposto, a partire dal 2022, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di termini di approvazione (30 aprile di ciascun anno), di PEF, regolamenti e tariffe TARI, in deroga all’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e successive modifiche integrazioni ed aggiornamenti;

Attratto che, con deliberazione di GC n. 30 del 07/05/2022, si procedeva *“all’Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente”*.

Richiamata le proprie precedenti deliberazioni e non ultima la n. 10/2024 avente ad oggetto: *“Approvazione e validazione Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI 2024-2025 e relative tariffe nonché delle componenti perequative”*;

Visto per quanto sopra, di effettuare limitatamente all'elaborazione delle relative tariffe TARI 2025, predisposte ai sensi della citata normativa ARERA, su PEF per l'anno 2025, a copertura del costo complessivo di € 71.496,00=;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 2025;

*Atteso che, per gli effetti della deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1^a gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie **che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo per la TARI o per la tariffa corrispettiva (extra PEF):***

- UR1,a, per copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ed i rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno (0,10 €/utenza);
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno (1,5 €/utenza);

*Atteso altresì che, per gli effetti del decreto legge 124/19 - in attuazione dell'articolo 57-bis, del dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, della deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF, a decorrere dal 1^a gennaio 2025 (al fine di consentire il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1, del dpcm 21 gennaio 2025), è istituita l'ulteriore componente perequativa unitaria **che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo per la TARI o per la tariffa corrispettiva (extra PEF):***

- UR3,a, per copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti, con i meccanismi tecnici stabiliti e da fissarsi anche successivamente, espressa in euro/utenza per anno (6,00 €/utenza, eventualmente aggiornabile ed articolabile);

Riportato l'estratto decretato, della suddetta deliberazione AREA, "

Articolo 1

Avvio di procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24

1.1 Con il presente provvedimento si avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 17 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni.

1.2 Con riferimento al procedimento di cui al precedente comma 1.1 è individuato:

- a) il responsabile del procedimento nel direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità;
- b) il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025.

1.3 Si conferisce mandato al direttore di cui al precedente comma 1.2 per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche di cui ai precedenti commi, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti, anche con la convocazione di tavoli tecnici e focus group con i soggetti interessati ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento.

1.4 Con il presente provvedimento è dato mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti.

Articolo 2

Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

2.1 Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.

2.2 L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma: "2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria $UR3, a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."

b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: 18 "2.3 bis La componente $UR3, a$, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."

c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: "c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto $UR3$, alimentato dalla componente perequativa $UR3, a$;

d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: "c) l'importo $IUR3, a net$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue: $IUR3, a net = UR3, a \times Nutenze a - BSRU, a$ dove: $BSRU, a$ è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24."

2.3 Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

2.4 L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della $UR3, a$ tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF.

3.2 Ai soggetti interessati è riconosciuta la facoltà di presentare, entro l'11 aprile 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.3 La presente deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo 19 d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ad Acquirente Unico S.p.A., all'Unione delle Province d'Italia (UPI) e all'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA), Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL);

3.4 Il presente provvedimento, unitamente all'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif, come integrato e modificato dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.....";

Tenuto conto delle Osservazione ANCI/IFEL (08 aprile 2025) alla deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF, sull'effettiva applicazione delle "Disposizioni Urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus sociale rifiuti";

Tenuto conto altresì, del tributo TEFA (5%) di diretta spettanza della Città Metropolitana di Roma (extra PEF);

Dato atto che la TARI 2025 verrà riscossa, come per gli anni precedenti, in due rate aventi scadenza:

- 1^ rata scadenza 30 settembre 2025;
- 2^ rata scadenza 2 dicembre 2025;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare (*alla data della proposta*) e dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 2025 (in allegato), nonché le componenti perequative (extra PEF), con eventuale specifica alla "**UR3,a**", se effettivamente applicata e/o rimandata/modificata, con successivi provvedimenti normativi.
- 3) di trasmettere le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 2025, all'ARERA ai fini dell'approvazione.
- 4) di agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF.
- 5) di recepire contestualmente, le modifiche (*se così effettivamente applicate e/o rimandate/modificate, con provvedimenti prescrittivi, successivi alla data della presente proposta*), al vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e successive modifiche integrazioni ed aggiornamenti
- 5) di approntare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ai sensi della delibera ARERA 444/2019/R/Rif, in materia di TR.
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.15 bis del DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (dall'anno di imposta 2020 le delibere ed i regolamenti ...omissis...acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 , a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferisce ; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno).
- 7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c 4 dlgs 267/2000;

| | |
|---|---|
| Deliberazione n. 7 Data 26.04.2025 | OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 - COMPONENTI PEREQUATIVE ED INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO SMI. |
|---|---|

Letto, confermato e sottoscritto


IL SINDACO
Sturabotti Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA BARBARA PERSANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Lì . . .



IL REFERENTE DEL SERVIZIO
Nome del Messo Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale

VISTI gli atti di ufficio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.


certifica che

la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

[S] è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

Lì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA BARBARA PERSANO